

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA**

**Atto di integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami nel
giudizio recante n. 5533/2022 Reg. Ric.**

(R.G. N° 5533/2022; SEZ IV BIS; UDIENZA PUBBLICA DEL 23/11/2022)

nell'interesse del Comune di Cardito (C.F. 03128441213 – P.I. 80103860633), con sede in Piazza Garibaldi, n. 1, Cardito, C.A.P. 80024 (NA), in persona del Sindaco *pro tempore*, ing. Giuseppe Cirillo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti ed in forza di Decreto Sindacale n° 8 del 22/04/2022 e di Delibera Giunta Comunale n° 36 del 29/04/2022 di conferimento di incarico, dall'Avv. Giuseppe Costanzo (C.F. CSTGPP69E31A512M; P.I. 02994140610; PEC: giuseppcostanzo@avvocatismcv.com; fax 0823/324436) con il quale elett.te domicilia, in Aversa (CE) alla Via A. Nobel n° 281.

CONTRO

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il Dipartimento per lo sport c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

A. Con ordinanza n° 3929, pubblicata in data 22/06/2022, resa nel corso del Giudizio r.g.n° 5533/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazo, Roma, sezione IV Bis, rilevando *“che il Comune ricorrente è stato escluso dalla procedura per mancata produzione del verbale di verifica e del verbale di validazione del progetto; considerato che dall'esame della domanda emerge che l'istante ha ad essa allegato il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo; che, peraltro, l'amministrazione, ove non avesse riscontrato l'effettiva allegazione del verbale di verifica e del verbale di validazione, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, chiedendo la produzione del*

verbale mancate, come stabilito dalla stessa Commissione nel verbale del 12 novembre 2020 e come avvenuto in casi analoghi per altri partecipanti alla medesima procedura” accoglieva l’istanza cautelare ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione; Il Tar del Lazio poi ha *“ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell’elevato numero di controinteressati; che, in particolare parte ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla PA resistente una comunicazione contenente l’indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione”*.

Il Tar ha fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 23/11/2022.

B. In adempimento alla suindicata Ordinanza, il Comune di Cardito provvede ad integrare il contraddittorio nei confronti degli enti utilmente inseriti nella graduatoria finale tramite notifica per pubblici proclami, attraverso la redazione di un sunto del proprio gravame e la successiva pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della amministrazione resistente.

**SUNTO DEL RICORSO RECANTE R.G. N° 5533/2022 PENDENTE INNANZI AL
TRIBUNALE AMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA –
SEZIONE IV BIS**

PREMESSE IN FATTO

Il Comune di Cardito in data 18 settembre 2020 presentava la propria domanda di finanziamento alla procedura indetta dal Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto *“Lavori di adeguamento e rigenerazione del campo di basket sito in Via Giuseppe Bonavolontà del Comune di Cardito”*, allegando, fra l’altro, il

richiesto progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 16.09.2020 e regolarmente verificato e validato, ai sensi dell'art. 23 comma a e art 26 comma 6 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 (Prot. n. 11322 del 15/09/2020).

In occasione della pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 25 marzo 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del suddetto bando, il Comune di Cardito risultava inspiegabilmente escluso dalla procedura per l'assegnazione del finanziamento. In particolare l'Amministrazione comunale ricorrente prendeva atto di essere collocata tra i soggetti esclusi, con motivazione sintetizzata nella colonna "*annotazioni per la stampa del modulo di valutazione*" - «*Violazione par. 6, lett. d) e par. 8, lett. g) del bando (vedi anche F.A.Q. nn. 37, 39, 41, 60)*».

Con ricorso depositato in data 20.05.2022, il Comune di Cardito ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

a) del Decreto di approvazione della graduatoria del 25.03.2022, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, a firma del Capo del Dipartimento, dott. Sciscioli e dell'allegata graduatoria, con il quale il Comune di Cardito è stato escluso dalla gara per l'assegnazione di finanziamenti pubblici di cui al Bando "SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE"; **b)** per quanto occorra, del Bando "SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE"; **c)** per quanto occorra, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, mai notificati né comunicati; **d)** di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi del Comune ricorrente, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.

MOTIVI DI RICORSO DEDOTTI DAL COMUNE DI CARDITO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Ia) L'esclusione dell'Ente ricorrente dal concorso è fondata su un travisamento dei fatti che ha originato un palese errore dell'Amministrazione resistente.

In particolare, la Commissione esaminatrice ha escluso il Comune di Cardito per non aver inserito la documentazione di cui all'art. 6 del Bando di concorso, non avvedendosi, invece, che la documentazione richiesta, a pena di esclusione, è stata correttamente allegata alla domanda.

L'art. 8, lett. g) del Bando impugnato prevede tra i motivi di esclusione dal concorso la mancata presentazione della documentazione delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del Bando.

Il par. 6, lett. d), del Bando prevede che: *“All’atto dell’inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione: ... d) verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.*

Ebbene, il Comune di Cardito ha correttamente presentato la domanda di partecipazione al concorso allegando tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la verifica preventiva e la validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016.

Ib) L'esclusione è comunque viziata da un evidente **difetto di motivazione**.

In particolare, l'esclusione dell'Amministrazione comunale ricorrente veniva supportata da una mera formula di stile perlopiù utilizzata ripetutamente nell'Allegato C): *“Violazione paragrafo 6 lett. d) e paragrafo 8 lett. g) del Bando”*.

Formula che non risulta suffragata da nessun'altra più specifica indicazione e quindi insufficiente, dal momento che non è affatto possibile comprendere per quali specifiche ragioni il progetto sarebbe stato giudicato mancante del verbale di cui al par. 6 lett. d).

Ic) Il difetto di istruttoria, probabilmente sfociato in un grossolano errore dell'Amministrazione resistente, emerge palese da un'ulteriore circostanza.

Dallo stralcio dell'allegato b) alla graduatoria degli ammessi, dalla quale emerge l'esclusione del progetto presentato dal Comune di Cardito, l'istanza presentata dal ricorrente risulta contrassegnata numero identificativo (BANDO202003597) diverso da quello di origine (BANDO202021193) (Cfr. scheda riepilogativa domanda del 27/10/2020, in atti).

Probabilmente l'Amministrazione resistente ha esaminato un'istanza piuttosto che un'altra senza avvedersene.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) L. 241/90. MANCATA APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. – ILLEGITTIMITA' DEL PARAGRAFO 6 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N° 1 DEL 12.11.2020 PUBBLICATO SUL SITO DEL DIPARTIMENTO.

IIa. In ogni caso, fermo restando quanto detto in precedenza, l'amministrazione, riscontrata un'eventuale incongruenza tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le allegazioni dei documenti, non avrebbe dovuto disporre *de facto* l'esclusione del ricorrente, **ma avrebbe dovuto esercitare il**

potere/dovere di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, ossia il soccorso istruttorio.

Ma v'è di più.

IIb. Come detto, alla gara pubblica di cui è causa, si poteva accedere esclusivamente mediante compilazione di una domanda di partecipazione da presentare unicamente *online*. In tali casi la giurisprudenza, condivisa anche da Codesto On.le TAR, ha stabilito che: "*Del resto, come affermato in giurisprudenza, nelle procedure concorsuali di massa, "pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati..., l'amministrazione anche a non voler prevedere ulteriori modalità di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. 241/90, da tradursi in termini di attività doverosa da parte dell'amministrazione (in tal senso l'istanza del ricorrente deve essere intesa come finalizzata ad attivare il soccorso citato)"* (Tar Lazio, sez. III bis, n. 552 del 15/01/2019)" (già citata, Tar Napoli, sez. VI, n. 4047/2019). Secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, quindi, "*la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda"* (TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 144 del 09.02.2017; Tar Lombardia - Milano, sez. III, del 13/01/2016 n. 58). Per tutto quanto detto, però, in ogni caso, i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi anche se la documentazione allegata all'istanza di partecipazione fosse effettivamente incompleta.

La giurisprudenza precitata, difatti, impone, come detto, l'attivazione del soccorso istruttorio nei casi in cui vi sia stata un'erronea allegazione documentale non coincidente con i dati indicati nella domanda di partecipazione.

Così come previsto anche nel verbale n° 1 del 12/11/20220 (pag. 4, pubblicato sul sito del Dipartimento), ed anche lo stesso decreto di approvazione della graduatoria, (art. 1, comma 5).

La superabilità di un'eventuale presenza di vizi escludenti, che non sussiste nel caso in esame, per quanto detto sub. I), andava, in ogni caso, verificata nell'apposita procedura di soccorso istruttorio che l'Amministrazione resistente era tenuta ad attivare, trattandosi di procedura concorsuale, cui è pacificamente applicabile l'istituto giuridico di cui all'art. 6 della l. 241/1990.

Per tutto quanto appena detto, **anche l'Avviso pubblico di indizione della gara,** impugnato con il presente ricorso, **è illegittimo** nella parte in cui non prevede il soccorso istruttorio ed in particolare al Paragrafo 6.

L'ISTANZA ISTRUTTORIA PROPOSTA DAL COMUNE DI CARDITO

Si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti inerenti l'istruttoria relativa al progetto presentato dal Comune di Cardito nonché gli eventuali verbali con i quali è stata disposta l'esclusione del Comune ricorrente. Con ampia riserva di motivi aggiunti.

L'ISTANZA CAUTELARE PROPOSTA DAL COMUNE DI CARDITO

Ai fini cautelari, il ricorrente ha rilevato che il *fumus boni iuris* richiesto a supporto della domanda cautelare trova conforto nei motivi di gravame evidenziando la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile riscontrabile nel ragionevole rischio che, nelle more del presente giudizio, si possa determinare l'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti risultati idonei fino al completo esaurimento delle risorse, con il rischio che il finanziamento possa essere perduto.

In ragione di ciò il ricorrente ha chiesto di procedere alla sospensione degli effetti della graduatoria impugnata quantomeno al fine di procedere al riesame della domanda presentata dal Comune di Cardito.

LE CONCLUSIONI FORMULATE NEL RICORSO.

Il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: P.Q.M. si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione. Conseguenze di legge in ordine alle spese.

INDICAZIONE DEGLI ENTI COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DI MERITO

Enti finanziati nella graduatoria di merito indicati nell'allegato "A" che si acclude, contenuti nell'allegato al decreto dipartimentale di approvazione della graduatoria.

Si allega: Ordinanza Tar Lazio Roma Sez. IV Bis n° 3929/2022 resa nel giudizio r.g.n° 5533/2022;

Ricorso introduttivo; Graduatoria di merito – Allegato "A" del decreto dipartimentale di approvazione della graduatoria indicante i controinteressati.

CON AVVISO

che la pubblicazione, **da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione**, viene fatta in esecuzione dell'Ordinanza del Tar Lazio Roma Sez. IV bis n° 3929/2022 resa nel giudizio r.g.n° 5533/2022;

che l'Amministrazione dovrà rilasciare un attestato nel quale confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'atto di integrazione del contraddittorio, del ricorso, della suddetta Ordinanza e della graduatoria di merito – allegato "A" del decreto dipartimentale di approvazione della graduatoria contenente l'elenco dei controinteressati, in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

che l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'atto di integrazione del contraddittorio, il ricorso, l'Ordinanza e l'elenco dei controinteressati (Allegato A).

Avv. Giuseppe Costanzo